

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSSKIJ MIR

Art. 1. – È costituita a tempo indeterminato conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n.117/2017 l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione culturale Russkij Mir APS" (di seguito nominata "Associazione"). La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o nei registri operanti nel frattempo.

L'Associazione comprende persone fisiche ed enti dotati di personalità giuridica che, consapevoli dell'esigenza, sia della collettività nazionale sia del singolo cittadino, di conoscere la società russa e quelle ad essa collegate, nonché di far conoscere a tali popoli la società e la cultura italiana, si propone gli obiettivi elencati all'articolo 2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, si ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000 e persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi. L'eventuale regolamento interno, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo, disciplina, in armonia con il presente Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione. L'Associazione, ritenendo essenziale lo sviluppo dell'amicizia e della collaborazione tra i popoli, può aderire, su proposta del Comitato Direttivo e con deliberazione dell'Assemblea, ad ogni manifestazione e movimento che si propongano tali obiettivi nello spirito della Costituzione Italiana, della Carta dell'ONU e della Conferenza di Helsinki. L'Associazione ha strutture e contenuti democratici, persegue unicamente i fini statutari avvalendosi in modo prevalente e determinante dell'attività volontaria, libera e gratuita dei propri soci. In caso di particolare necessità potrà inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. L'associazione opera sia in ambito nazionale sia internazionale.

Art. 2. – L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ed ha lo scopo di promuovere tra i soci la diffusione della cultura e della lingua russa, delle ex repubbliche sovietiche e dei paesi dell'Est europeo. Promuove altresì la conoscenza della lingua e della cultura italiana presso cittadini non italiani, e si adopera per fare conoscere e sviluppare i legami storici, culturali, economici e commerciali tra la Russia e l'Italia in generale e la regione Piemonte in particolare. Inoltre essa svolge attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, l'educazione interculturale, la valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche, nonché la formazione, l'assistenza e l'accoglienza degli stranieri, nel rispetto dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale nei settori delle lingue e delle culture sopra citate. A tale scopo l'Associazione svolge le seguenti attività:

- attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre e rassegne d'arte, fotografiche e d'artigianato, seminari, istituzione e gestione, anche sotto forma elettronica e telematica, d'archivi librari, audiovisivi e fotografici, proiezioni cinematografiche, visive e audiovisive, incontri, presentazioni, manifestazioni fieristiche, organizzazione di studi, ricerche, traduzioni e qualsiasi manifestazione intellettuale riconducibile allo studio ed alla diffusione delle lingue e culture citate sopra;

- attività di formazione: corsi di lingua e cultura come sopra descritto, nonché corsi di formazione e d'aggiornamento di base e per formatori, sia a favore dei propri associati, in quanto attività istituzionale, sia d'enti esterni, in quanto attività commerciale;
- attività editoriale: pubblicazione, distribuzione, diffusione e cessione di libri e periodici, d'atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche, di materiale culturale, didattico e turistico, di bollettini e notiziari di carattere informativo, nonché tutte quelle iniziative editoriali, ivi inclusa la creazione o promozione di una o più case editrici anche elettroniche, che possano rivelarsi interessanti e strumentali al perseguimento degli obiettivi dell'associazione;
- iniziative ricreative: spettacoli, intrattenimenti e concerti con la partecipazione sia dei soci sia di compagnie e complessi esterni, organizzazione di feste, cene, degustazioni e rassegne gastronomiche, gite e visite guidate, seminari, soggiorni, vacanze studio e scambi culturali.

L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni attività diretta allo scambio di conoscenza in tutti i campi delle rispettive culture e comunque qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed inerente agli scopi del sodalizio. L'Associazione non potrà in nessun modo sollecitare la raccolta del risparmio o svolgere attività che possano essere assimilate a quelle creditizie o delle banche. L'Associazione potrà inoltre esercitare le sopraelencate attività culturali, formative, ricreative e editoriali anche per i non soci (persone fisiche, Enti pubblici o privati) che ne facciano richiesta ed incentivare, promuovere, appoggiare e realizzare iniziative di soggetti terzi; tali attività secondarie sono previste per l'attuazione degli scopi istituzionali, sono correlate all'attività principale in termini strumentali ed accessori e non sono comunque prevalenti rispetto alle attività primarie ed istituzionali. Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

L'attività di eventuali volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n.117/17.

Art. 3. – Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Comitato Direttivo. L'ammissione dei soci avviene per domanda scritta degli interessati. L'associazione non fa distinzione alcuna, né discrimina per quanto riguarda sesso ed orientamento sessuale, razza, etnia, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa. Le domande di ammissione dei soci vengono raccolte dalla Segreteria, accettate in via preliminare dal Direttore, e poi accettate definitivamente dal Comitato Direttivo

alla prima riunione con delibera. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. In caso di rigetto della domanda, il Comitato Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Comitato Direttivo e presso la sede dell'Associazione entro trenta giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: personalmente presso la sede dell'Associazione, senza possibilità di estrarne copia.

I soci sono classificati in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari: sono soci onorari quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione; sono soci sostenitori i soci che annualmente versano una quota almeno doppia di quella fissata per i soci ordinari. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione; ogni socio, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

. Ogni socio ordinario o sostenitore all'atto dell'iscrizione deve versare il contributo sociale annuale; tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente. La quota associativa è intrasmissibile, non è rivalutabile infrannualmente e non è ripetibile. La qualità di socio comporta il diritto di frequentare l'associazione, di accedere alle manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate, di usufruire delle attrezzature dell'Associazione, di presenziare con diritto di voto alle assemblee, di eleggere gli organi sociali ed essere eletto negli stessi. L'appartenenza all'Associazione impegna gli aderenti ad attenersi al presente Statuto, ad osservarne gli eventuali regolamenti e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi, secondo le competenze statutarie. L'adesione dei soci ha durata illimitata, fatti salvi i casi di recesso o d'esclusione; è espressamente esclusa la temporaneità dell'adesione: pertanto la qualità di socio può essere persa soltanto per i seguenti motivi:

- per dimissioni, che devono essere comunicate per iscritto al Comitato Direttivo, con almeno tre mesi interi d'anticipo rispetto alla scadenza. In tal caso il recesso ha effetto, nei confronti del socio, alla scadenza;
- per mancato pagamento, anche parziale, della quota associativa deliberata;
- per delibera di esclusione dell'Assemblea. La delibera di esclusione può essere decisa dall'Assemblea per motivi d'incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri gravi motivi che comportino oggettiva indegnità.

Nessun diritto nei confronti dell'Associazione può essere vantato dai soci che abbiano esercitato recesso, che siano decaduti o esclusi, salvo quanto inderogabilmente garantito dalla legge.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione stessa sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non avranno diritto al rimborso della quota annualmente versata. La domanda di associazione delle

persone giuridiche, degli Enti e delle Associazioni deve essere firmata dal legale rappresentante e deve contenere la designazione di un delegato in seno all'Associazione stessa. Le persone giuridiche e le associazioni dovranno essere rappresentate dal delegato nominato all'atto dell'iscrizione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 4 – L'Associazione Culturale Russkij Mir ha sede in Torino. E' data facoltà al Comitato Direttivo di cambiare la sede sociale ove se ne ravvisi la necessità, purché non sia trasferita fuori dal Comune di Torino, nonché di aprire sedi secondarie, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, comunicando tempestivamente il trasferimento dalla sede legale presso i registri nei quali l'Associazione è iscritta.

Art. 5 – Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci,
- la Presidenza Onoraria,
- il Comitato Direttivo,
- il Presidente e Legale Rappresentante,
- il Direttore.

Art. 6 – L'Assemblea dei Soci è il massimo Organo dell'Associazione, è composta da tutti i soci, è retta dal principio del voto singolo e può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata dal Comitato Direttivo con preavviso di almeno 15 giorni; la convocazione, che deve essere effettuata per iscritto e mediante affissione in bacheca presso la sede dell'Associazione, deve contenere luogo, data, ordine del giorno e orario della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve aver luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione o in sua mancanza dal Direttore o dal consigliere del Direttivo più anziano. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Presidente e Legale Rappresentante o da persona da egli stesso scelta ed a ciò delegata. Il diritto di partecipare alle assemblee spetta a tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative ed ogni socio ha diritto ad un voto e si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di tre associati. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, ovvero con scrutinio segreto su decisione di chi presiede l'Assemblea, determinata dalla richiesta di almeno un terzo dei presenti. L'Assemblea delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 12 e salvo quanto previsto dal presente articolo circa le proposte di modifica dello Statuto. Le delibere sono adottate, in seconda convocazione, con il consenso della metà più uno dei soci presenti, ivi inclusi gli astenuti e i soci presenti per delega. L'Assemblea è sovrana, le delibere assunte, secondo le norme previste dal presente Statuto, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti. Le delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Direttore o da persona da egli stesso scelta ed a ciò delegata. Le delibere delle Assemblee sono a disposizione degli associati, i quali hanno facoltà di chiederne copia.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Comitato Direttivo comunque ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, su richiesta della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo o per richiesta scritta di almeno un decimo di tutti i soci. All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- approvare il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale, ovvero il rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- discutere e deliberare sulle relazioni di attività del Comitato Direttivo;
- eleggere il Presidente Onorario e i membri del Comitato Direttivo e, all'interno di questo, il Presidente e Legale Rappresentante e il Direttore;
- deliberare, su proposta del Comitato Direttivo, le quote d'ammissione e i contributi associativi;
- deliberare l'ammissione dei soci onorari, proposti dal Comitato Direttivo, nonché approvare l'esenzione del pagamento della quota associativa da parte di costoro;
- approvare l'esclusione dei soci di cui all'articolo 3;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta, nonché indicare le linee guida delle attività da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- approvare l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- approvare i rimborsi massimi previsti per i membri del Comitato Direttivo ed eventualmente per i soci qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'associazione (tali spese dovranno essere opportunamente documentate);
- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione;
- delegare il Comitato Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Comitato Direttivo, o su richiesta della maggioranza dei componenti del Direttivo, o per richiesta scritta di almeno un decimo di tutti i soci e deve effettuarsi con le modalità previste dall'art. 6 del presente Statuto per decidere su quanto segue:

- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione fuori dal Comune di Torino;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario inerente alla vita dell'Associazione, sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo Statuto alla sua competenza.

Art. 7 – Il Presidente onorario viene eletto dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, individuato tra personalità di particolare rilevanza morale, culturale e civile e dura in carica sino a che l'Assemblea non ne revochi la nomina o egli stesso si dimetta. Il Presidente onorario è socio onorario, partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto ma con facoltà di esprimere pareri non vincolanti.

Art. 8 – Il Comitato Direttivo:

- è composto da tre ad undici membri eletti dall'Assemblea tra gli associati;
- dura in carica cinque anni.

L'Assemblea che procede alla loro elezione, eleggendo altresì il Presidente e il Direttore, determina il numero di Consiglieri in seno al Comitato Direttivo per il periodo in carica. Al termine del mandato i membri del Comitato Direttivo possono essere riconfermati fino a un massimo di tre cariche consecutive. Nel caso in cui, allo scadere di tale periodo, manchino candidature, la carica può essere ulteriormente confermata al/ai precedente/i membro/i. La carica è ricoperta in forma volontaria e gratuita. Ai Consiglieri potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Comitato Direttivo provvederà alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria, che provvederà all'elezione dei Consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea dovrà provvedere alla elezione di un nuovo Comitato. Il Comitato Direttivo si riunisce con unica convocazione, almeno tre volte l'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Direttore lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno due componenti. Le riunioni del Comitato Direttivo devono essere convocate con preavviso scritto di almeno 7 giorni contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto di termini del preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo. I verbali delle proprie sedute, redatti a cura di un segretario nominato fra i membri presenti, devono essere sottoscritti da tutti i partecipanti e vengono conservati agli atti. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente e Legale Rappresentante o in sua assenza dal Direttore. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si intende respinta.

Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

- svolgere tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea;
- attuare tutte le delibere dell'Assemblea;
- ratificare l'ammissione di nuovi soci;
- cambiare la sede sociale ove se ne ravvisi la necessità, purché non sia trasferita fuori dal Comune di Torino;

- decidere l'apertura di sedi secondarie;
- proporre all'Assemblea un eventuale regolamento interno;
- sottoporre all'Assemblea l'esclusione dei soci;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue e gli eventuali contributi straordinari per gli associati;
- deliberare sulle questioni riguardanti la direzione dell'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le decisioni Assembleari ed assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del d.lgs. n.117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente;
- convocare le sedute ordinarie e straordinarie dell'Assemblea;
- approvare o respingere la richiesta d'adesione di nuovi soci, nei casi previsti dall'articolo 3;
- ha facoltà di nominare un Revisore o un Collegio di Revisori dei Conti;
- ha facoltà di proporre all'Assemblea Comitati Culturali con attribuzioni generali o anche solo specifiche;
- ha facoltà di designare eventuali collaboratori, anche tra i non soci, per le attività ordinarie dell'Associazione;
- ha facoltà di designare tra i propri membri un Tesoriere, specificandone i compiti;
- ha facoltà di proporre all'Assemblea i soci onorari.

Il Comitato Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione. Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Comitato Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Comitato Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

Art. 9 – Il Presidente e Legale Rappresentante e il Direttore sono eletti dall'Assemblea ordinaria tra i membri del Comitato Direttivo, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati fino a un massimo di tre cariche consecutive. Nel caso in cui, allo scadere di tale periodo, manchino candidature, la loro carica può essere ulteriormente confermata.

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Per le operazioni di finanziamento con obbligo di restituzione, in qualsiasi forma esse avvengano, nonché comunque per le singole operazioni che abbiano un valore superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) il Presidente deve essere autorizzato dal Comitato Direttivo. Il Presidente convoca il Comitato Direttivo nelle forme stabilite dall'articolo 8 e, in caso di urgenza, assume i poteri del Comitato Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che dovrà contestualmente convocare.

Il Direttore dirige l'Associazione, ne cura la gestione, è autorizzato a compiere ogni atto d'ordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione stessa, convoca il Comitato

Direttivo in vece del Presidente nelle forme stabilite dall'articolo 8 e può delegare ad uno o più membri del Comitato Direttivo parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 10 – Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono composte:

- da beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquisiti a qualsiasi titolo;
- dalle quote associative annuali e dagli eventuali contributi straordinari dei soci;
- da contributi, erogazioni o lasciti in denaro da parte di associati, di persone fisiche, di Enti pubblici e privati;
- dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali;
- dai proventi della cessione di beni e di servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di fini istituzionali;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - da eredità, donazioni e legati;
 - da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, primo comma, D. Lgs. n.117/17), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo n.82/05, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui sopra avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 11. – Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio di ogni anno solare e si chiudono al 31 dicembre. Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo procederà, anche con l'ausilio di studi professionali, alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario o di un bilancio d'esercizio, qualora sia richiesto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I rendiconti (o i bilanci) approvati dall'Assemblea devono essere corredati dal verbale dell'Assemblea che li approva ed essere depositati presso la sede sociale e, qualora sia richiesto, essere depositati o notificati alle competenti autorità. Gli associati hanno facoltà di consultarli e di chiederne copia.

Art. 12. – Lo scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto a favore di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati, compresi i soci presenti per delega. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione che residua dopo l'esaurimento della liquidazione verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione di promozione sociale con fini di utilità sociale, secondo le indicazioni stabilite dall'Assemblea che delibera lo scioglimento, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge stessa.

Art. 13. – Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art.14. - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Approvato dall'Assemblea dell'Associazione Culturale Russkij Mir in data 28 ottobre 2020.